

PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.44 del 30.09.2015

Il presente regolamento è modificato nell'art.10 dal "Regolamento per il funzionamento dei gruppi e delle commissioni consiliari", approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 18.02.2019, scaricabile al link:

<https://www.provincia.sp.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Ff%252F2%252FD.97d066df5a8904cab9b7/P/BLOB%3AID%3D6286/E/pdf>

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

- Art. 1 - Funzioni
- Art. 2 - Ufficio di Segreteria del Consiglio

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 3 - Entrata in carica dei Consiglieri
- Art. 4 - Prima convocazione del Consiglio
- Art. 5 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 7 - Strumenti per l'attività dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri
- Art. 8 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 9 - Funzioni e diritti dei consiglieri

CAPO II

LE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 10 - Commissioni
- Art. 11 - Competenze delle Commissioni
- Art. 12 - Presidenza e Funzionamento delle Commissioni

CAPO III

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

- Art. 13 - Modalità di convocazione
- Art. 14 - Deposito e consultazione degli atti
- Art. 15 - Ordine dei lavori consiliari
- Art. 16 - Sede

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 17 - Presidenza
- Art. 18 - Funzioni del Presidente del Consiglio Provinciale
- Art. 19 - Rappresentanza
- Art. 20 - Ruolo partecipativo, informativo e promozionale
- Art. 21 - Segreteria del Consiglio
- Art. 22 - Sedute pubbliche e segrete
- Art. 23 - Formazione e computo del numero legale
- Art. 24 - Espressione del voto
- Art. 25 - Scrutatori
- Art. 26 - Ordine delle sedute
- Art. 27 - Disciplina dei Consiglieri
- Art. 28 - Disciplina del pubblico
- Art. 29 - Divieto di fumare

CAPO V

LA DISCUSSIONE

- Art. 30 – Svolgimento
- Art. 31 - Durata degli interventi
- Art. 32 - Mozione d'ordine
- Art. 33 - Fatto personale
- Art. 34 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 35 – Emendamenti
- Art. 36 - Votazioni per parti separate
- Art. 37 - Verbale

CAPO VI

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

- Art. 38 - Validità delle deliberazioni
- Art. 39 - Pubblicità e segretezza delle votazioni
- Art. 40 - Dichiarazioni di voto
- Art. 41 - Svolgimento delle votazioni
- Art. 42 - Dichiarazione del risultato della votazione

CAPO VII

INTERROGAZIONI

- Art. 43 – Presentazione
- Art. 44 - Interrogazione trattata in seduta consiliare
- Art. 45 - Interrogazione a risposta immediata
- Art. 46 - Interrogazione a risposta scritta

CAPO VIII

INTERPELLANZE

- Art. 47 – Presentazione
- Art. 48 - Svolgimento

CAPO IX

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

- Art. 49 – Presentazione
- Art. 50 – Discussione
- Art. 51 - Mozioni presentate durante la discussione
- Art. 52 - Ordini del giorno

CAPO X

ISTANZE -PETIZIONI E PROPOSTE

- Art. 53 - Definizione

CAPO XI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 - Tempo riservato alla discussione

Art. 55 - Formulazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

CAPO XII

APPROVAZIONE, MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 56 - Approvazione Regolamento ed abrogazione norme precedenti

Art. 57 - Modifiche ed interpretazioni del Regolamento

Art. 58 - Pubblicizzazione

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

Art. 1 Funzioni.

- 1 Il Consiglio Provinciale esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2 Ufficio di Segreteria del Consiglio

- 1 L'attività di segreteria del Consiglio Provinciale è svolta dall'Ufficio Segreteria Generale.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3 -Entrata in carica dei Consiglieri.

- 1 I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la deliberazione relativa.
- 2 La condizione giuridica dei Consiglieri Provinciali, del Presidente e dei componenti delle Commissioni Consiliari è disciplinata dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 4 -Prima convocazione del Consiglio.

- 1 La prima convocazione del Consiglio nel caso di suo avvenuto rinnovo è disposta dal Presidente eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
- 2 La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
- 3 Le convocazioni del Consiglio Provinciale successive alla prima dopo il rinnovo sono effettuate in conformità dello Statuto e del presente regolamento.

Art. 5 -Prima seduta del Consiglio.

- 1 Nella prima seduta successiva alla elezione si procede alla convalida degli eletti.
- 2 Il Presidente della Provincia è anche Presidente del Consiglio.

Art. 6 -Costituzione dei gruppi consiliari.

- 1 Ogni gruppo è tenuto a nominare il proprio capogruppo e l'eventuale suo sostituto entro giorni 15 dalla prima seduta consiliare.

Art. 7 -Strumenti per l'attività dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri.

- 1 Ai gruppi consiliari viene assicurata la disponibilità di servizi ed attrezzature per l'esplicazione delle loro funzioni.
- 2 Ciascun Consigliere ha diritto di ricevere tempestivamente dagli uffici le notizie e le informazioni in loro possesso che lo stesso Consigliere ritiene utili all'espletamento del proprio mandato, osservate comunque le disposizioni di legge e con l'obbligo del segreto nei casi previsti. Il diritto come sopra riconosciuto consiste nella diretta visione degli atti oppure nel rilascio senza spese di copia degli atti che il Consigliere ritenga di dover acquisire. Il funzionario al quale la richiesta è stata rivolta può opporre motivato rifiuto scritto nei casi previsti dalla Legge.
- 3 Ciascun consigliere può delegare a persona di propria fiducia le funzioni meramente esecutive conseguenti all'esercizio dei diritti riconosciutigli dal comma precedente.

Art. 8 -Conferenza dei capigruppo.

- 1 E' istituita la Conferenza dei capigruppo quale commissione consiliare permanente della quale fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, il Presidente della Provincia e il Vice Presidente.
- 2 È convocata e presieduta dal Presidente della Provincia di regola prima di ogni seduta consiliare, oppure ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga utile, oppure su richiesta di un solo capogruppo.
- 3 Le funzioni di segreteria ed assistenza alle sedute della Conferenza dei Capigruppo sono garantite dal dirigente del Settore Amministrativo .

Art. 9 Funzioni e diritti dei consiglieri

- 1 I consiglieri possono presentare proposte di deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio, nei modi stabiliti dal successivo art. 11, comma 2, per le commissioni consiliari. I consiglieri possono altresì presentare ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, mozioni, petizioni, proposte, secondo quanto riportato nelle successive disposizioni.

CAPO II

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 -Commissioni

- 1 Il Consiglio provinciale istituisce di norma nella seduta successiva al suo insediamento le commissioni consiliari aventi le competenze di cui al successivo art. 11, nel numero massimo di 3;
- 2 Il provvedimento di costituzione delle commissioni definisce le materie sulle quali le commissioni medesime hanno competenza.
- 3 L'individuazione dei membri di ogni singola commissione è effettuata dal capo di ogni gruppo consiliare mediante lettera indirizzata al Presidente della Provincia; analoga modalità è osservata in caso di sostituzione o surroga.
- 4 Ogni commissione, al momento del suo insediamento, nomina nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente, secondo quanto disposto nel successivo art. 12;

Art. 11 - Competenze delle Commissioni.

- 1 Le Commissioni hanno compiti propositivi, consultivi ed istruttori che si esplicano mediante la formulazione di pareri e proposte motivati sugli affari di competenza consiliare e comunque sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio.
- 2 Le proposte formulate ed approvate dalle Commissioni vengono indirizzate al Presidente della Provincia.
- 3 Le Commissioni svolgono in modo autonomo le proprie funzioni e possono esprimere pareri anche su richiesta del Presidente della Provincia.
- 4 Per gli scopi di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di svolgere audizioni anche fuori della sede provinciale, di avvalersi della collaborazione degli uffici e servizi provinciali e delle collaborazioni esterne già in essere nonchè di riunirsi congiuntamente con altre commissioni per discutere questioni di comune competenza. Le Commissioni devono, a cura del dirigente oppure del funzionario interessato, siccome chiarito al successivo art. 12, comma 8, trasmettere i propri pareri, tempestivamente, al Presidente della Provincia.

Art. 12 -Presidenza e Funzionamento delle Commissioni.

- 1 Nella sua prima seduta, la Commissione nomina, nel suo seno, il proprio Presidente.
- 2 Competono al Presidente della Commissione unicamente le seguenti funzioni: -convocare la

- commissione; -presiederla e dirigerne i lavori; -riferire al Consiglio sui lavori della Commissione, anche relazionando o illustrando il parere espresso.
- 3 La convocazione è fatta a mezzo dell'Ufficio Segreteria Generale ed è comunicata anche al Presidente della Provincia ed al Dirigente che tratta l'argomento in discussione. Quest'ultimo garantisce la necessaria collaborazione e l'assistenza alla seduta, provvedendo alla relativa verbalizzazione nonché alla rilevazione delle presenze. Ogni consigliere può chiedere che il proprio parere sia integralmente trascritto a verbale.
- 4 La convocazione può essere richiesta anche dal Presidente della Provincia oppure da un Commissario.
- 5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché data, ora e sede della seduta.
- 6 La seduta della Commissione è dichiarata deserta se, entro 20 minuti dall'ora fissata, non risultano presenti Commissari che rappresentino la maggioranza dei componenti la commissione stessa. Della seduta deserta è comunque redatto verbale con indicazione delle presenze.
- 7 Ogni Commissario, in caso di impedimento, può delegare altro componente del medesimo gruppo consiliare a partecipare ad una riunione della Commissione.
- 8 Il parere formulato ed approvato dalla Commissione, corredato degli eventuali pareri di minoranza è sottoscritto dal Presidente della Commissione medesima ed a questi trasmesso al Presidente della Provincia.
- 9 La Commissione è tenuta ad esprimere il parere di propria competenza entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della pratica, termine che, in caso di motivata urgenza, può essere ridotto a 5 giorni su richiesta del Presidente della Provincia. Decorso senza esito il termine anzidetto, la Commissione è tenuta a rimettere la pratica al Consiglio per la discussione in aula senza preventivo parere.

CAPO III CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

Art. 13 -Modalità di convocazione.

- 1 Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente della Provincia oppure su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica per trattare argomenti oggetto di competenza del Consiglio Provinciale.
- 2 Nel caso della richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Consiglio deve essere riunito entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti in essa proposti.
- 3 La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente della Provincia, che redige l'ordine del giorno. Ogni consigliere è tenuto a comunicare alla Segreteria Generale l'indirizzo PEC al quale intende ricevere gli avvisi di convocazione del Consiglio, nonché l'indirizzo mail al quale ricevere copia delle proposte di provvedimenti iscritte all'o.d.g .
- 4 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione della prima e della seconda convocazione e deve contenere l'ordine del giorno della seduta. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso di convocazione contenente l'o.d.g. deve essere comunicato ai Consiglieri almeno 5 gg. liberi prima del giorno fissato per la seduta.
- 5 In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere comunicato a ciascun Consigliere con un preavviso di 24 ore, ma in tal caso il Consiglio potrà discutere e deliberare solo gli argomenti espressamente indicati come urgenti.
- 6 Se, per un qualsivoglia motivo, non viene esaurita la trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta di prosieguo anche nel giorno seguente, unicamente per la discussione degli argomenti rimasti da trattare. Detta deliberazione è comunicata per telegramma agli assenti.

Art. 14 -Deposito e consultazione degli atti.

- 1 Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio Segreteria Generale almeno 2 giorni prima del giorno fissato per la seduta, contestualmente all'invio della convocazione in caso di seduta urgente.
- 2 I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti preparatori nonché di tutti gli altri elementi costituenti il procedimento amministrativo destinato a sfociare nel provvedimento di competenza consiliare.
- 3 I Consiglieri hanno altresì diritto di avere ogni informazione necessaria per l'esercizio del proprio mandato, siccome stabilito dallo Statuto provinciale e dalla vigente legislazione in materia.
- 4 I Consiglieri possono esercitare i diritti loro riconosciuti dai commi 2 e 3 del presente articolo durante il normale orario di apertura degli uffici.

Art. 15 -Ordine dei lavori consiliari.

- 1 Di regola il Consiglio procede secondo il seguente ordine ai propri lavori: - comunicazioni del Presidente; - discussione interrogazioni, interpellanze e mozioni; - ratifiche di deliberazioni assunte d'urgenza dal Presidente con proprio decreto; - provvedimenti diversi proposti dal Presidente dai Consiglieri o dalle Commissioni consiliari.
- 2 Il Presidente della Provincia, di sua iniziativa o su istanza di un Consigliere, può proporre al Consiglio la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti: il Consiglio delibera in merito.

Art. 16 – Sede.

- 1 Il Consiglio si riunisce di regola nella consueta aula sita nella sede provinciale.
- 2 Nei giorni di seduta del Consiglio sono esposte all'esterno del palazzo la bandiera nazionale, quella della Unione Europea, quella della Regione Liguria e quella della Provincia .
- 3 Quando ricorrono particolari motivi il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire un diverso luogo di riunione.

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 17 – Presidenza.

- 1 Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Provincia oppure, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente , in caso di eccezionale o imprevista assenza di ambedue, le funzioni sono espletate dal Consigliere più anziano per età tra quelli presenti.

Art. 18 -Funzioni del Presidente in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale.

- 1 Il Presidente:
 - assicura e garantisce un funzionale svolgimento dei lavori del Consiglio Provinciale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo ed ogni altro compito assegnato al Consiglio Provinciale ed agli organismi di sua derivazione e rappresentanza garantendo con imparzialità ogni prerogativa di partecipazione e controllo della minoranza e della maggioranza;
 - assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sugli argomenti da trattare in Consiglio anche al di fuori dei lavori della conferenza dei capigruppo;
 - esercita in occasione delle sedute consiliari le funzioni che gli sono assegnate dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - convoca e presiede le riunioni dei Capigruppo
 - riceve le comunicazioni di nomina, sostituzione e revoca dei capigruppo consiliari;
 - può assistere alle sedute di tutte le Commissioni consiliari;
 - assicura la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri;

- cura la risposta alle interrogazioni, alle interpellanze ed alle mozioni;
- promuove e coordina i rapporti del Consiglio con i gruppi consiliari, con il Collegio dei Revisori dei Conti, con le istituzioni ed altri organismi ai quali partecipa la Provincia anche attraverso rappresentanti nominati dal Consiglio o da lui stesso;
- riferisce al Consiglio, almeno ogni semestre, sull'attività svolta dai rappresentanti della Provincia presso organismi diversi, direttamente nominati dal Consiglio Provinciale, oppure, in alternativa, spedisce ai capigruppo copia della relazione scritta resa dai rappresentanti medesimi.

Art. 19 – Rappresentanza.

- 1 Il Presidente rappresenta il Consiglio in tutte le cerimonie pubbliche e nei confronti degli altri organismi istituzionali dell'Ente, con facoltà di delega ad altro membro del Consiglio.

Art. 20 -Ruolo partecipativo, informativo e promozionale.

- 1 Sulle attività di competenza consiliare, il Presidente ha facoltà di svolgere incontri, audizioni, conferenze, anche pubbliche, al fine di acquisire elementi essenziali alla migliore definizione dell'oggetto deliberativo.

Art. 21 -Segreteria del Consiglio.

- 1 Il Segretario Generale della Provincia svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio curando la verbalizzazione degli atti e sottoscrivendoli.
- 2 In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito nei modi di legge dal Vice Segretario generale oppure da altro dirigente amministrativo individuato dal Presidente della Provincia come Vice Segretario supplente.

Art. 22 -Sedute pubbliche e segrete.

- 1 Le sedute sono pubbliche eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia diversamente stabilito.
- 2 Sono sempre segrete le sedute nelle quali sono trattate questioni concernenti apprezzamenti personali su amministratori, dipendenti o, comunque, soggetti destinatari dell'azione amministrativa della Provincia.
- 3 Le sedute possono essere segrete per la tutela della riservatezza di persona, impresa o gruppo o per ragioni di ordine pubblico o di riservatezza di particolari interessi dell'Ente; il Consiglio Provinciale per dette motivazioni decide a maggioranza di procedere in seduta segreta.

Art. 23 -Formazione e computo del numero legale.

- 1 Il Consiglio delibera in sede di prima convocazione con l'intervento di sei consiglieri ed a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi nei quali sia prevista una maggioranza qualificata. In seconda convocazione, la seduta è valida con la presenza di quattro consiglieri. Il Presidente della Provincia concorre al raggiungimento del numero dei consiglieri richiesti per la validità della seduta di 1^ convocazione mentre non concorre con la sua presenza per la validità della seduta di 2^ convocazione .
- 2 I Consiglieri che si astengono dal voto sono computati nel numero necessario a rendere valida la seduta ma non in quello dei votanti. Non sono computati i Consiglieri, che escono dalla sala prima della votazione, ai fini della validità della seduta e della votazione medesima.
- 3 In un qualsiasi momento successivo all'appello iniziale, il Presidente della Provincia oppure un Consigliere possono chiedere la verifica del numero legale: se tale verifica ha esito negativo, il Presidente è tenuto a sospendere la seduta per un tempo non superiore a 5 minuti. Se alla

ripresa dei lavori permane la mancanza del numero legale, il Presidente toglie la seduta. Coloro che hanno chiesto la verifica del numero legale devono restare in aula sino al termine della verifica medesima.

- 4 La seduta del Consiglio è altresì dichiarata deserta se non è raggiunto il numero legale entro 30 minuti dall'ora della convocazione. Il Segretario Generale è tenuto alla relativa verbalizzazione.

Art. 24 -Espressione del voto.

- 1 La votazione è di regola palese, salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2 E' sempre segreta la votazione sulle persone, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Art. 25 -Scrutatori

- 1 In caso di votazione mediante scheda segreta, il Presidente nomina tre scrutatori, di cui uno della minoranza, tra i Consiglieri presenti.
- 2 Gli scrutatori eseguono lo spoglio delle schede e ne accertano il risultato che viene proclamato dal Presidente.

Art. 26 -Ordine delle sedute.

- 1 Il Presidente ha i poteri necessari per il mantenimento dell'ordine e, in caso di tumulto, può sospendere la discussione o togliere la seduta.
- 2 La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che la seduta sia sospesa o tolta.

Art. 27 -Disciplina dei Consiglieri.

- 1 Il Presidente richiama formalmente il consigliere che pronuncia espressioni sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà di discussione e l'ordine della seduta.
- 2 Dopo un secondo richiamo nella medesima seduta, il Presidente dispone l'esclusione del consigliere dall'aula sino al termine della seduta medesima.
- 3 Nei casi più gravi, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, il Presidente commina al consigliere la sanzione della censura, comportante l'esclusione immediata dall'aula.

Art. 28 -Disciplina del pubblico.

- 1 Il pubblico può accedere esclusivamente alla parte dell'aula ad esso assegnata e, durante le sedute, deve astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
- 2 Nel caso di comportamento irrispettoso o comunque contrario a quanto disposto nel precedente comma, il Presidente dispone l'espulsione dall'aula del responsabile.

Art. 29 -Divieto di fumare.

- 1 Chiunque accede all'aula consiliare durante le sedute deve astenersi dal fumo in conformità delle vigenti norme in materia.

CAPO V

LA DISCUSSIONE

Art. 30 – Svolgimento.

- 1 La discussione si apre con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto del provvedimento e prosegue con la relazione del dirigente, del consigliere proponente o di funzionari dell'Ente. Qualora il Presidente lo disponga i provvedimenti relativi ad argomenti

- strettamente connessi possono essere relazionati contemporaneamente.
- 2 Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione e ammette a parlare i consiglieri, secondo l'ordine di richiesta.
 - 3 Ha la precedenza il consigliere che chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
 - 4 Si intende rinunciatario il consigliere assente al momento del suo turno d'intervento.
 - 5 Non è consentito un secondo intervento sul medesimo argomento, tranne che per brevi precisazioni, richiamo al Regolamento, dichiarazione di voto o fatto personale.
 - 6 Il Presidente, di propria iniziativa oppure su proposta di uno o più consiglieri, può autorizzare a prendere la parola in sede consiliare, per l'illustrazione di argomenti iscritti all'o.d.g., consulenti esterni, esperti, amministratori pubblici oppure rappresentanti dell'Ente in Enti od organismi diversi.

Art. 31 -Durata degli interventi.

- 1 Qualsiasi intervento in Consiglio non può eccedere la durata di 15 minuti in sede di discussione generale e di 5 minuti nel caso di presentazione di emendamento, replica o dichiarazione di voto.
- 2 Deroghe sui tempi possono essere accordate dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, su argomenti di particolare importanza, quali, in primo luogo, la discussione generale sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.
- 3 Il Presidente ha il potere di togliere la parola al consigliere che, dopo un primo richiamo inefficace, continui a parlare oltre i termini stabiliti al precedente comma oppure persista a trattare argomenti non pertinenti all'oggetto della discussione.

Art. 32 -Mozione d'ordine.

- 1 Per mozione d'ordine s'intende un richiamo alla legge o al Regolamento o un rilievo sul modo col quale è stata posta la questione, oppure un'osservazione sulle modalità di votazione o sull'ordine di trattazione degli argomenti.
- 2 La mozione d'ordine è discussa preventivamente rispetto all'argomento principale e su di essa possono intervenire solo due consiglieri, uno favorevole e uno contrario oltre al proponente, per non più di cinque minuti ciascuno.
- 3 Il voto sulla mozione d'ordine è reso per alzata di mano.

Art. 33 -Fatto personale.

- 1 Il consigliere, che si sente censurato nella propria condotta o che si vede attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse, può chiedere in qualsiasi momento la parola spiegandone i motivi al Presidente che, con valutazione insindacabile, decide sul momento se concedergliela o meno.
- 2 Non è ammesso, sotto il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa per svolgere apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
- 3 Nel caso di accuse tali da ledere l'onorabilità personale, qualsiasi consigliere può chiedere la nomina di una commissione la quale si pronuncerà sul fondamento dell'accusa. Alla commissione è assegnato un termine per riferire al Consiglio.

Art. 34 -Questione pregiudiziale e sospensiva.

- 1 La questione pregiudiziale preclude la discussione sull'argomento per il quale è stata proposta.
- 2 Ogni consigliere può proporre una questione pregiudiziale solo prima che sia iniziata la discussione.
- 3 Durante la discussione generale e comunque in ogni momento successivo all'introduzione dell'argomento, ogni consigliere può proporre una questione sospensiva.
- 4 L'accoglimento della questione pregiudiziale comporta il ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, mentre l'accoglimento della questione sospensiva comporta il rinvio della trattazione del medesimo.
- 5 Le questioni anzidette sono discusse mediante l'intervento di due soli consiglieri, uno

favorevole ed uno contrario oltre al proponente, che possono parlare per cinque minuti ciascuno sull'argomento.

6 Il Consiglio decide al riguardo mediante voto reso per alzata di mano.

Art. 35 – Emendamenti.

1 Ogni consigliere può proporre emendamenti sui provvedimenti in discussione.

2 Gli emendamenti sono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente in modo inappellabile reputa opportuno.

3 La votazione sugli emendamenti inizia da quelli interamente soppressivi, passa quindi a quelli parzialmente soppressivi, a quelli modificativi ed infine a quelli aggiuntivi.

4 Gli emendamenti sono votati prima del provvedimento principale e gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

5 Il preventivo pronunciamento favorevole del Consiglio su un emendamento presentato in sede di discussione, comporta l'invio degli atti agli uffici per i prescritti adempimenti in merito ai pareri di regolarità tecnica, contabile e di legittimità nonchè, se del caso, per il prescritto parere del Collegio dei Revisori. Successivamente il provvedimento dovrà essere ripresentato in Consiglio per la definitiva approvazione.

Art. 36 -Votazioni per parti separate.

1 Qualora il provvedimento in votazione contenga più disposizioni indipendenti o si riferisca a più argomenti o sia comunque distinguibile in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere disposta dal Presidente la votazione per parti separate.

2 Sulla richiesta decide il Presidente oppure, in caso di opposizione da parte anche di un solo consigliere, il Consiglio per alzata di mano, dopo aver sentito i pareri di un consigliere contrario e di uno favorevole a detta richiesta.

Art. 37 – Verbale.

1 I verbali delle sedute contengono il rinvio alla registrazione digitale in atti. La registrazione digitale fa prova ad ogni effetto di legge.

2 E' altresì possibile per ogni consigliere consegnare il testo scritto dell'intervento tenuto direttamente all'Ufficio di Segreteria che ne curerà la trascrizione a verbale.

CAPO VI

DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

Art. 38 -Validità delle deliberazioni.

1 Si intendono approvate le proposte che conseguono la maggioranza assoluta dei voti espressi salvo i casi nei quali sia prevista una maggioranza qualificata.

2 Coloro che debbono astenersi o che volontariamente si astengono dal votare concorrono a formare il numero legale previsto dal precedente art. 23 , ma non si computano tra i votanti, tra i quali, invece, vanno compresi coloro che, in caso di votazione per schede, votano scheda bianca e coloro la cui scheda non sia leggibile.

Art. 39 -Pubblicità e segretezza delle votazioni.

1 Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

2 Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova in caso di richiesta prima della proclamazione.

3 E' sempre segreto il voto sulle persone.

4 La deliberazione del Consiglio è redatta come estratto del verbale secondo quanto disposto al precedente art. 37.

Art. 40 -Dichiarazioni di voto.

- 1 I consiglieri, prima della votazione finale di un provvedimento, possono dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo non superiore ai 5 minuti.

Art. 41 -Svolgimento delle votazioni.

- 1 Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al Regolamento, sulle modalità e regolarità della votazione.
- 2 Qualora si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi soltanto i consiglieri che hanno partecipato alla precedente.

Art. 42 -Dichiarazione del risultato della votazione.

- 1 Il risultato della **votazione** è proclamato dal Presidente con la formula: "Il Consiglio approva" o: "Il Consiglio respinge".

CAPO VII

INTERROGAZIONI

Art. 43 – Presentazione.

- 1 L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Presidente o sia esatta, se il Presidente intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni dell'Amministrazione.
- 2 L'interrogazione deve essere rivolta al Presidente e può essere discussa durante la seduta consiliare previa iscrizione all'odg, oppure può essere presentata nei termini di cui all'art. 45 e discussa a risposta immediata, oppure può essere a risposta scritta.
- 3 L'Amministrazione è tenuta a fornire risposta entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione.

Art. 44 – Interrogazione trattata in seduta consiliare.

- 1 Il testo dell'interrogazione è allegato all'ordine del giorno della seduta destinata allo svolgimento.
- 2 Essa si intende ritirata nel caso di assenza ingiustificata dell'interrogante al momento della discussione.
- 3 Qualora il Presidente lo disponga, le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi possono essere svolte contemporaneamente.
- 4 Le dichiarazioni dell'Amministrazione su ciascuna interrogazione non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.
- 5 Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.
- 6 In caso di interrogazione presentata congiuntamente da più Consiglieri, ognuno di essi può prendere la parola ai sensi del presente comma, ma ferma restando l'osservanza, nel complesso, del tempo massimo pari a cinque minuti.
- 7 L'interrogante non soddisfatto potrà trasformare la sua interrogazione in interpellanza che sarà iscritta all'odg della seduta successiva.
- 8 Non è ammesso l'intervento di altri consiglieri non interroganti.

Art. 45 -Interrogazione a risposta immediata.

- 1 All'inizio di ogni seduta del Consiglio provinciale, il Presidente risponde a interrogazioni a risposta immediata con il sistema di cui al presente articolo.
- 2 48 ore prima dell'inizio della seduta i consiglieri presentano al Presidente, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda .
- 3 All'inizio della seduta, il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale l'Amministrazione risponde per non più di tre minuti: il presentatore replica per non più di tre minuti.
- 4 Lo svolgimento delle interrogazioni e la conseguente discussione, secondo le modalità di cui al comma precedente non possono superare i trenta minuti complessivamente.

Art. 46 -Interrogazione a risposta scritta.

- 1 Nel presentare un'interrogazione, il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni dalla ricezione, l'Amministrazione dà risposta scritta all'interrogante.
- 2 Il consigliere può, all'atto della trattazione della interrogazione, richiedere risposta scritta rinunciando quindi alla discussione in sede consiliare. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a fornire risposta scritta entro giorni 15.

CAPO VIII

INTERPELLANZE

Art. 47 – Presentazione.

- 1 L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.
- 2 L'interpellanza deve essere rivolta al Presidente .
- 3 Il testo dell'interpellanza è allegato all'ordine del giorno della seduta destinata allo svolgimento.
- 4 Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze e le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, possono essere svolte contestualmente.

Art. 48 – Svolgimento.

- 1 Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo la dichiarazione dell'Amministrazione, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali sia o non sia soddisfatto.
- 2 Per le proprie dichiarazioni il Presidente ha a disposizione dieci minuti.
- 3 Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dall'Amministrazione, può presentare una mozione.

CAPO IX

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 49 – Presentazione.

- 1 La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio provinciale e consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri.
- 2 La mozione deve essere presentata al Presidente ed è iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla data di presentazione.

Art. 50 – Discussione.

- 1 Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una discussione unica.
- 2 In questo caso intervengono i proponenti le singole mozioni in ordine di presentazione, e, successivamente, gli altri Consiglieri.
- 3 Ogni intervento, nella discussione della mozione, non potrà superare i dieci minuti.
- 4 La discussione unica può avere luogo anche quando sullo stesso argomento siano state presentate mozioni ed interpellanze.
- 5 In tal caso le mozioni hanno la precedenza e gli interpellanti intervengono subito dopo i proponenti della mozione.

Art. 51 -Mozioni presentate durante la discussione.

- 1 Durante la discussione su una mozione, ogni Consigliere può presentare, seduta stante, una mozione attinente all'argomento medesimo e può chiedere che il Consiglio si pronunci sulla stessa in discussione congiunta con l'altra mozione già presentata.

Art. 52 -Ordini del giorno

- 1 L'ordine del giorno è inteso a promuovere l'interessamento dell'Amministrazione verso uno scopo di rilevanza per la comunità locale.
- 2 Per la presentazione e la trattazione degli ordini del giorno, si applicano le disposizioni già indicate nel presente Capo per le mozioni.

CAPO X

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 53 -Definizione

- 1 Le istanze, petizioni e proposte, così come definite dall'articolo 11 dello Statuto, possono essere presentate anche da uno o più consiglieri al Presidente .

CAPO XI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 -Tempo riservato alla discussione.

- 1 Alla discussione delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno è riservata la prima ora di ogni seduta del Consiglio provinciale.
- 2 In caso di presentazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni e ordini del giorno, con richiesta di trattazione immediata, sull'urgenza e sull'inserimento all'ordine del giorno della seduta decide la Conferenza dei Capigruppo ai sensi dell'art. 8 di questo Regolamento.

Art. 55 -Formulazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

- 1 Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno formulati con frasi ingiuriose o sconvenienti. In tal caso giudica inappellabilmente il Presidente .
- 2 Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza dell'Ente, il Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, ne informa il Consiglio il quale decide per alzata di mano sulla ammissibilità, dopo aver sentito nel merito i pareri di due consiglieri, uno favorevole ed uno contrario.

CAPO XII

APPROVAZIONE, MODIFICHE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 56 – Approvazione Regolamento ed abrogazione norme precedenti.

- 1 Il presente Regolamento e le sue modificazioni sono approvati dal Consiglio provinciale.
- 2 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale" approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 27.4.1995 e modificato con deliberazioni consiliari n. 125 dell'8.10.01 - n. 73 del 22.7.2002 - n. 100 del 1°7.2003 – art. 8 - n. 55 del 30.3.2004 – art. 9 - n. 139 del 28.07.2004 – art. - n. 22 del 14.2.2006 – artt.8/13/14 - n. 208 del 26.10.2006 – art. 9 - n. 7 del 14.02.2008 – art. 13 – c. 9 - n. 96 del 22.09.2010 – artt. 8-13-14 - n. 106 del 29.11.2011 – art. 18 – c. 3

Art. 57 -Modifiche ed interpretazioni del Regolamento.

- 1 Le proposte riguardanti modificazioni ed aggiunte al Regolamento possono essere avanzate da ciascun Consigliere provinciale e sono esaminate per un preventivo parere dalla conferenza dei Capigruppo.
- 2 La conferenza dei Capigruppo esprime altresì parere sulle questioni di interpretazione del regolamento che il Presidente intenda sottoporle.

Art. 58 – Pubblicizzazione.

- 1 Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, viene pubblicato all'Albo Pretorio, ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nel sito Internet dell'Ente.